

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

IL PRESIDENTE

VISTO lo Statuto della regione Siciliana;

VISTO il vigente Ordinamento amministrativo degli Enti locali approvato con la l.r. 15.03.1963, n. 16 e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento di esecuzione dell'O.R.EE.LL., approvato con D.P.R. 29.10.1957, n. 3;

VISTA la l.r. 23.12.2000, n. 30 e ss.mm.ii. Recante "*Norme sull'ordinamento degli enti locali*" ed in particolare gli articoli da 8 ad 11;

VISTI il D.L.C.P.S. n. 448 del 10.05.1947, in virtù del quale è stato costituito il Comune autonomo di Rodì Milici, precedentemente aggregato al Comune di Castoreale, nonché il successivo D.P. n. 132 dell'11.08.1960, con il quale è stato individuato e delimitato il territorio di entrambi i comuni;

CONSIDERATO che in esecuzione dei provvedimenti normativi sopra richiamati, le Amministrazioni comunali di Castoreale e Rodì Milici, secondo le prescrizioni dettate dall'art. 3 del Regolamento di esecuzione dell'O.R.EE.LL., avrebbero dovuto provvedere alla sistemazione dei rapporti patrimoniali e finanziari derivanti dalla variazione territoriale medesima, con l'approvazione di un progetto in tal senso congiuntamente elaborato;

CONSIDERATA la necessità di definire la sistemazione dei rapporti patrimoniali e finanziari, derivanti dall'istituzione di nuovi Comuni, da una dettagliata ricognizione effettuata da questo Dipartimento Autonomie Locali, risultava ancora in itinere la sistemazione dei rapporti patrimoniali testé richiamati, conseguenti alla erezione della frazione Rodì Milici in comune autonomo, il cui iter risultava dalla relazione prot. n. 11915/Serv. 2 del 07.10.2004;

CONSIDERATO che dalla ricognizione effettuata riepilogativa delle procedure poste in essere dalle amministrazioni cointeressate, emergeva, fra l'altro, che non era stata ancora definita l'elaborazione del progetto di sistemazione dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Rodì Milici e Castoreale, veniva disposta la procedura sostitutiva, ai sensi dell'art.11 della L.r. n.30/2000 e dell'art.24 della L.r. n.44/1991, con la nomina di un Commissario ad Acta, per provvedere, presso i comuni interessati, agli adempimenti necessari per la sistemazione definitiva dei rapporti patrimoniali e finanziari, dal che con il D.A. n. 2157 del 20.06.2007, il dott. Giovanni Cocco, veniva nominato Commissario ad Acta con il compito di curare sostitutivamente i provvedimenti negletti dagli Organi ed Uffici comunali competenti, necessari per la definitiva sistemazione dei rapporti patrimoniali e finanziari;

CONSIDERATO che a conclusione dei complessi adempimenti relativi all'espletamento ed alla definizione dell'incarico, veniva redatto dal Commissario ad acta uno schema di progetto di sistemazione dei rapporti patrimoniali e finanziari, trasmesso con la nota commissariale prot. n. 9357 del 27.11.2013 al Comune di Rodì Milici e con la nota commissariale prot. n. 10903 del 26.11.2013 al Comune di Castoreale, per gli adempimenti di competenza;

CONSIDERATO che il Consiglio comunale di Rodì Milici, con la deliberazione n. 31 del 10.12.2013, deliberava di restituire il progetto al fine di apportare eventuali modifiche al progetto medesimo e che il Consiglio comunale di Castoreale, con la deliberazione n. 45 del 11.12.2013, deliberava, altresì, di rinviare la trattazione della proposta di approvazione del progetto, al fine di apportare eventuali modifiche al progetto medesimo, con particolare riferimento agli adempimenti relativi alla definizione delle pendenze debitorie e/o creditorie;

CONSIDERATO che a seguito degli approfondimenti scaturiti dalle osservazioni poste dai rispettivi Consigli comunali, il progetto, originariamente redatto, veniva conclusivamente rimodulato dal Commissario ad acta, nel pieno esercizio dei poteri sostitutivi, tenuto conto degli elementi di valutazione emersi in tal senso;

CONSIDERATO che il Consiglio comunale di Rodì Milici, con la deliberazione n. 2 del 20.01.2016, pubblicata all'Albo Pretorio del comune dal 27.01.2016 al 11.02.2016 e divenuta esecutiva il 7.02.2016, approvava il progetto definitivo di sistemazione dei rapporti patrimoniali e finanziari, derivanti dall'istituzione del comune autonomo di Rodì Milici, di contro, non veniva approvato dal Consiglio comunale di Castoreale, con la deliberazione n. 2 del 19.01.2016, dal che il Commissario ad Acta, nel pieno espletamento dell'incarico sostitutivo conferito, con propria deliberazione commissariale, n. 1 del 18.02.2016, pubblicata all'Albo Pretorio del comune dal 18.02.2016 al 04.03.2016 e divenuta esecutiva il 28.02.2016, provvedeva all'approvazione del progetto definitivo di sistemazione dei rapporti patrimoniali e finanziari, derivanti dall'istituzione del Comune autonomo di Rodì Milici;

VISTO il D.P. n. 132/Serv 4° del 21.03.2019, con il quale, ai sensi ed in applicazione dell'art. 11 della richiamata l.r. 23.12.2000, n. 30 e ss.mm.ii., il quale dispone che i progetti di sistemazione dei rapporti patrimoniali e finanziari sono approvati con decreto del Presidente della Regione, veniva approvata la sistemazione dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i Comuni di Rodì Milici e Castoreale, nelle risultanze e modalità di cui al progetto definitivo approvato dal Consiglio comunale di Rodì Milici, con la deliberazione n. 2 del 20.01.2016 e per quanto attiene il Comune di Castoreale, nel pieno espletamento dell'incarico sostitutivo conferito, con la deliberazione commissariale n. 1 del 18.02.2016;

CONSIDERATO che con la Sentenza n. 1298 del 16.04.2024, il TAR Sicilia Palermo ha respinto il ricorso R.G. n. 1383/2019 proposto dal Comune di Castoreale, per l'annullamento del Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 132/Serv. 4°/S.G. del 21.03.2019, con il quale è stato approvato il Progetto per la sistemazione dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni di Rodì Milici e di Castoreale redatto e sottoscritto dal Commissario ad acta, dott. Giovanni Cocco, scaturenti dalla variazione territoriale disposta a mezzo D.L.C.P.S. n. 448 del 10.05.1947, in virtù del quale è stato costituito il Comune autonomo di Rodì Milici, precedentemente aggregato al Comune di Castoreale, nonché a mezzo del successivo Decreto Presidenziale n. 132 dell'11.08.1960 con il quale è stato individuato e delimitato il territorio di entrambi i comuni;

PRESO ATTO che il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con la sentenza n. 274/2026, pubblicata il 21.04.2026, il cui contenuto si intende integralmente richiamato nel presente provvedimento, ha accolto il ricorso numero di registro generale n. 1209/2024, proposto dal Comune di Castoreale, per la riforma della sentenza del TAR Sicilia – Sez. Prima n. 1298 del 16.04.2024, e definitivamente pronunciando sull'appello ha riformato la sentenza gravata e, in accoglimento del ricorso proposto dal Comune di Castoreale ha modificato il provvedimento impugnato, ovvero il progetto di sistemazione dei rapporti patrimoniali e finanziari, inserendo la presente clausola e annullando tutte le parti con la medesima in contrasto o incompatibili:

«Dispone che il trasferimento al Comune di Rodì Milici dei terreni censiti in catasto al foglio di mappa 24 particelle 995, 1036, 1051, foglio di mappa 25 particella 223, foglio di mappa 26 particella 411, foglio di mappa 27 particelle 129, 302, foglio di mappa 30 particelle 80, 86, 251, 252, foglio di mappa 31 particelle 1 e 81, foglio di mappa 42 particelle 564, 565, 566, 594, 595, 596, 646, 694, 713, 714, 715, 1271, foglio di mappa 43 particelle 18, 205, 206, 207, 208, foglio di mappa 44 particelle 4, 5, 6, 7, 8, foglio di mappa 61 particella 1 sia subordinato al pagamento in favore del Comune di Castoreale del 50% della somma di € 499.886,10 (così stimata al 31 ottobre 2012, ma da rivalutare alla data odierna previa deduzione di quanto già sia stato versato allo stesso titolo), specificandosi che sulla somma così quantificata dovranno ulteriormente computarsi gli interessi legali sul coacervo, dalla data odierna e fino al soddisfo, solo qualora il pagamento non sia eseguito dal Comune di Rodì Milici entro il corrente anno solare 2026; con la precisazione che sino all'integrale soddisfacimento del predetto credito vantato dal Comune di Castoreale l'effetto traslativo non si verificherà »;

RILEVATO che si ritiene necessario, conseguentemente, dare esecuzione alla sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, n. 274/2026, pubblicata il 21.04.2026, con l'approvazione del progetto di sistemazione dei rapporti patrimoniali e finanziari, così come modificato con l'inserimento della clausola sopra riportata e annullando tutte le parti del progetto di sistemazione dei rapporti patrimoniali e finanziari con la medesima in contrasto o incompatibili;

CONSIDERATO che ai sensi ed in applicazione dell'art. 11 della richiamata l.r. 23.12.2000, n. 30 e ss.mm.ii., i progetti di sistemazione dei rapporti patrimoniali e finanziari sono approvati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica;

DECRETA

Art. 1) Prendere atto che il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con la sentenza n. 274/2026, pubblicata il 21.04.2026, il cui contenuto si intende integralmente richiamato nel presente provvedimento, ha accolto il ricorso numero di registro generale n. 1209/2024, proposto dal Comune di Castoreale, per la riforma della sentenza del TAR Sicilia – Sez. Prima n. 1298 del 16.04.2024, e definitivamente pronunciando sull'appello ha riformato la sentenza gravata e, in accoglimento del ricorso proposto dal Comune di Castoreale ha modificato il provvedimento impugnato, ovvero il progetto di sistemazione dei rapporti patrimoniali e finanziari, inserendo la presente clausola e annullando tutte le parti con la medesima in contrasto o incompatibili:

«Dispone che il trasferimento al Comune di Rodì Milici dei terreni censiti in catasto al foglio di mappa 24 particelle 995, 1036, 1051, foglio di mappa 25 particella 223, foglio di mappa 26 particella 411, foglio di mappa 27 particelle 129, 302, foglio di mappa 30 particelle 80, 86, 251, 252, foglio di mappa 31 particelle 1 e 81, foglio di mappa 42 particelle 564, 565, 566, 594, 595, 596, 646, 694, 713, 714, 715, 1271, foglio di mappa 43 particelle 18, 205, 206, 207, 208, foglio di mappa 44 particelle 4, 5, 6, 7, 8, foglio di mappa 61 particella 1 sia subordinato al pagamento in favore del Comune di Castoreale del 50% della somma di € 499.886,10 (così stimata al 31 ottobre 2012, ma da rivalutare alla data odierna previa deduzione di quanto già sia stato versato allo stesso titolo), specificandosi che sulla somma così quantificata dovranno ulteriormente computarsi gli interessi legali sul coacervo, dalla data odierna e fino al soddisfo, solo qualora il pagamento non sia eseguito dal Comune di Rodì Milici entro il corrente anno solare 2026; con la precisazione che sino all'integrale soddisfacimento del predetto credito vantato dal Comune di Castoreale l'effetto traslativo non si verificherà».

Art. 2) E' approvata la sistemazione dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i Comuni di Rodì Milici e Castoreale, nelle risultanze e modalità di cui al progetto di sistemazione dei rapporti patrimoniali e finanziari, approvato dal Consiglio comunale di Rodì Milici, con la Deliberazione n. 2 del 20.01.2016, pubblicata all'Albo Pretorio del comune dal 27.01.2016 al 11.02.2016 e divenuta esecutiva il 7.02.2016 e per quanto attiene il Comune di Castoreale, con la Deliberazione commissariale n. 1 del 18.02.2016, pubblicata all'Albo Pretorio del comune dal 18.02.2016 al 04.03.2016 e divenuta esecutiva il 28.02.2016, così come modificato con la sentenza n. 274/2026, pubblicata il 21.04.2026, del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, inserendo la presente clausola e annullando tutte le parti con la medesima in contrasto o incompatibili:

«Dispone che il trasferimento al Comune di Rodì Milici dei terreni censiti in catasto al foglio di mappa 24 particelle 995, 1036, 1051, foglio di mappa 25 particella 223, foglio di mappa 26 particella 411, foglio di mappa 27 particelle 129, 302, foglio di mappa 30 particelle 80, 86, 251, 252, foglio di mappa 31 particelle 1 e 81, foglio di mappa 42 particelle 564, 565, 566, 594, 595, 596, 646, 694, 713, 714, 715, 1271, foglio di mappa 43 particelle 18, 205, 206, 207, 208, foglio di mappa 44 particelle 4, 5, 6, 7, 8, foglio di mappa 61 particella 1 sia subordinato al pagamento in favore del Comune di Castoreale del 50% della somma di € 499.886,10 (così stimata al 31 ottobre

2012, ma da rivalutare alla data odierna previa deduzione di quanto già sia stato versato allo stesso titolo), specificandosi che sulla somma così quantificata dovranno ulteriormente computarsi gli interessi legali sul coacervo, dalla data odierna e fino al soddisfo, solo qualora il pagamento non sia eseguito dal Comune di Rodì Milici entro il corrente anno solare 2026; con la precisazione che sino all'integrale soddisfacimento del predetto credito vantato dal Comune di Castoreale l'effetto traslativo non si verificherà ».

Art. 3) Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e notificato alle amministrazioni comunali interessate, le quali avranno l'obbligo di dare esecuzione al progetto di sistemazione dei rapporti patrimoniali e finanziari nei termini delle modifiche apportate con la Sentenza n. 274/2026, pubblicata il 21.04.2026, del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana.

L'ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E ALLA
FUNZIONE PUBBLICA
Elisa Maria Lucia Ingala

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
On.le Renato Schifani